Nel quadro internazionale, come sottolineano i dati dell'UNICEF Research Center ed il report UN "Endling the torment", il bullismo e le sue degenerazioni in rete (cyberbullismo) sono un fenomeno in sostanziale crescita con pesanti conseguenze sociali. In primo luogo la salute fisica e mentale delle vittime e dei bulli che è messa a repentaglio, l'analisi del sistema sociale soprattutto nel proteggere i più esposti (i teenager e i maschi), non ultimi i costi che gli Stati devono sostenere per arginare il fenomeno.

La ricerca UNICEF- OECD ha enucleato, sebbene a volte i dati risultino mancanti o non comparabili, tre categorie: basso, medio e alto rischio di bullismo per ciascun Paese. I diversi Stati si collocano "a macchia di leopardo" all'interno di queste categorie. Tra i più a rischio, oltre a molti paesi dell'Africa e dell'Asia, troviamo il Canada e l'Argentina, invece tra i meno a rischio, assieme ai Paesi scandinavi, sorprendentemente c'è anche l'Italia.

Eppure in Italia il problema è tangibile a livello sociale e scolastico e l'attenzione al tema è in crescita. I dati ISTAT 2015 riportano che tra gli adolescenti dagli 11 ai 17 anni il 50% è stato, almeno una volta, vittima di bullismo, il 20% ne è vittima mensilmente ed il 9% settimanalmente. Il CENSIS (2016) ha rilevato che il 65% dei dirigenti scolastici italiani ha dovuto fronteggiare almeno un caso di bullismo. Invece i dati SIC (Safer Internet Center) 2017 mostrano che il 20% dei ragazzi/e ha subito minacce negli ultimi mesi.

La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all'art.3 l'istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un Piano di Azione integrato per la realizzazione di iniziative di informazione e di prevenzione con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le scuole, anche attraverso periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.

Le novità introdotte dalla L. 71/2017

1. Identikit del cyberbullo (art. 1)

Entra per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa del fenomeno online. "Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo".

2. Il docente referente anticyberbullismo (art. 4)

Ogni Istituzione scolastica individua un docente referente anticyberbullismo, specificatamente formato, che si occuperà di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Sarà inoltre la persona che affiancherà il Dirigente scolastico nella gestione dei casi con le forze dell'ordine, laddove si verifichino atti di cyberbullismo.

3. L'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti (art. 2)

Per i minori sopra i 14 anni di età – e non soltanto da parte dei genitori – c'è la possibilità di chiedere al gestore di un sito, o al social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti

dannosi diffusi in rete. Se questo non avviene entro 48 ore, c'è la possibilità di rivolgersi al Garante della privacy, che interviene nelle successive 48 ore.

4. L'ammonimento (art. 7)

Se si dovessero verificare dei casi in cui si è vittima di minacce, ingiurie o trattamento illecito dei dati personali via web, per il minore autore di atti di cyberbullismo fra i 14 e i 18 anni, se non c'è denuncia o querela, scatta l'ammonimento da parte del questore, che lo convocherà, unitamente ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Dal convegno "Prevenire il bullismo e il cyberbullismo in Italia: nuove prospettive alla luce della L. 71/2017"

Aula Magna dell'Università degli Studi di Firenze –Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

22 Novembre 2017

Prof.ssa Anna Maria Ruggiero